

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

COSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di aprile del 1997 il senato accademico dell'università di Torino deliberava, per ragioni di bilancio, di anticipare di un mese la tradizionale scadenza per il pagamento della prima rata delle tasse universitarie, e precisamente dalla fine di ottobre alla fine di settembre;

sarebbero migliaia gli studenti universitari che, ignari delle nuove norme e non raggiunti con appropriate comunicazioni, non hanno versato la rata entro il termine stabilito, incorrendo nel pagamento di una mora di 100 mila lire;

molti studenti hanno presentato ricorso al rettore dell'Università contro il pagamento di una sanzione ritenuta ingiusta —:

quali motivazioni abbia dato il rettore dell'Università di Torino di una operazione da cui deriva agli studenti un onere ulteriore rispetto ai limiti previsti dalla legge per i contributi universitari e se il Ministro non ritenga opportuno verificare se si sia provveduto, efficientemente e con ogni mezzo idoneo ad informare gli studenti, ovvero se vi siano state inadempienze da parte dell'Ateneo. (4-13561)

de **GHISLANZONI CARDOLI.** — *Ai Ministri dell'ambiente, per le politiche agricole e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore originario dell'America meridionale introdotto in Europa nel corso di questo secolo per l'allevamento e il commercio delle pelli;

in molti casi le nutrie, dotate di spiccata propensione allo scavo, sono scappate

dagli allevamenti o sono state abbandonate dai proprietari, dando luogo a popolazioni rinselvaticate, che si sono ambientate lungo le rive fluviali o dei canali irrigui, dove sono solite scavare complessi sistemi di tana che si spingono fino a sei metri sotto il piano campagna;

da alcuni anni le nutrie, che si nutrono oltre che di piante igrofile anche di cereali e barbabietole, hanno fatto la loro comparsa in Lombardia, ed in particolare nelle province di Pavia, Milano, Lodi, Mantova e Cremona, dove non hanno mancato di creare problemi: intatti grazie all'alta capacità riproduttiva della specie sono in costante aumento con conseguenti ingenti danni all'ambiente e alle coltivazioni, minacce alla stabilità delle rive fluviali e dei canali irrigui e potenziale pericolo sanitario in quanto in grado di trasmettere malattie quali la leptospirosi;

da rilievi effettuati sulle sponde dei fiumi Oglio, Ticino, Adda, nonché di tutta la rete idraulica di irrigazione, è emersa la massiccia presenza di nutrie con gravi ripercussioni per la sicurezza idraulica, in quanto le profonde gallerie scavate dai roditori possono indebolire gli argini e i terrapieni con gravi conseguenze per l'incolumità pubblica;

una galleria scavata da questi animali sembra sia all'origine di un profondo smottamento verificatosi lungo la strada provinciale che collega Borgo (San Siro a Tromello, in Lomellina);

recentemente le nutrie si sono fatte sempre più invadenti: uno di questi roditori, abbandonate le acque del Naviglio, si è spinto fino nel centro di Pavia dove ha scatenato il panico prima di essere catturato in piazza Italia nei pressi della questura, mentre a Gropello Cairoli un cane da caccia è stato addirittura aggredito e morso da una nutria;

la nutria non è specie autoctona ed è indesiderata tra la fauna italiana e compete inoltre con altre specie acquatiche di pregio naturalistico, scacciandole dai ter-

ritori abituali; la sua massiccia presenza interferisce pesantemente con lo sviluppo della vegetazione palustre;

nella seduta del 10 ottobre 1997 la giunta regionale della Lombardia ha deliberato di affidare alle amministrazioni provinciali l'elaborazione di specifici piani di abbattimento delle nutrie, autorizzando gli agenti di vigilanza venatoria delle stesse ad effettuare gli abbattimenti dei roditori presenti nel territorio di competenza;

l'efficacia dell'abbattimento è scarsa se quest'ultimo è impostato in modo occasionale e non rigidamente programmato; anzi a detta degli esperti del dipartimento di biologia animale di Pavia è illusorio pensare di giungere all'eradicazione delle nutrie sparando, in quanto gli animali diventano diffidenti, si nascondono nelle tane, vivono nell'acqua e sarebbe pertanto preferibile procedere alla cattura dei roditori con apposite gabbie impedendo loro di riprodursi e diffondersi sul territorio;

la proliferazione delle nutrie non riguarda solo la Lombardia ma anche Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia -:

quali direttive intendano impartire per fronteggiare l'emergenza nutrie;

se non ritengano opportuno predisporre, oltre ad idonee campagne informative rivolte ai cittadini, degli specifici programmi in ambito nazionale di cattura e abbattimento non cruento delle nutrie, al fine di ristabilire le giuste condizioni sotto il profilo della sicurezza e della salute pubblica ed evitando ulteriori danni alle colture agricole. (4-13562)

GUIDI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

l'Italia è uno dei Paesi del mondo industrializzato che ha tra i più bassi indici di finanziamento della ricerca scientifica pubblica e ciò comporta, nonostante gli

sforzi eroici degli studiosi del settore pubblico, un rallentamento della ricerca in settori di vitale importanza;

quindi qualunque contributo di mezzi, associazioni, finanziamenti, intelligenze deve essere considerato prezioso e deve essere promosso e facilitato;

in base all'articolo 3, commi 186, 187, 188 e 189, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, il Governo è delegato alla riforma della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

tale riforma è contenuta nello schema di decreto legislativo per il quale è intervenuto il parere della Commissione per la riforma fiscale della Camera;

nella sua seconda parte, lo schema di decreto legislativo si occupa della definizione e della regolamentazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

in particolare l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo intende riformare, estendendo gli sgravi fiscali, previsti dall'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai contribuenti che compiono erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

dal testo dello schema di decreto legislativo non si evince in modo chiaro se tra le suddette organizzazioni possano essere comprese a pieno titolo quelle aventi finalità di ricerca scientifica e se quindi le erogazioni liberali ad esse devolute rientrino nella categoria delle agevolazioni fiscali concesse;

le associazioni che prevedono anche la finalità della ricerca scientifica - e non abbiano finalità lucrative - costituiscono organizzazioni di enorme utilità sociale -:

se non ci sia l'intenzione di emanare una circolare interpretativa nel senso che le associazioni senza finalità di lucro, e aventi per oggetto anche la ricerca scientifica, siano da ritenersi a pieno diritto « organizzazioni non lucrative di utilità so-

ciale », fatto che consentirebbe loro di sostenersi anche mediante gli atti di liberalità agevolati con gli sgravi fiscali di cui all'articolo 13 dello schema di decreto legislativo. (4-13563)

CENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel cimitero del Verano — tomba 178 lotto 1° fila 97, della famiglia Duelli — nel 1949 sono stati sepolti temporaneamente i resti mineralizzati non identificati di nove marò del battaglione Barbarigo;

il comune di Nettuno ha ricevuto in data 11 agosto 1997, a titolo di informazione, la comunicazione che il ministero della difesa commissariato generale onoranze caduti in guerra aveva intenzione di provvedere alla sistemazione definitiva dei resti dei sopracitati caduti, a mente della legge n. 204 del 9 gennaio 1951, presso il « Campo della Memoria », realizzato nel comune di Nettuno per raccogliere i resti dei soldati della Repubblica sociale italiana caduti sul fronte di Anzio;

il comune di Nettuno ha risposto alla comunicazione del ministero della difesa precisando che la traslazione delle salme non poteva essere eseguita, in quanto la località indicata come « Campo della Memoria » non ha funzioni cimiteriali, e che viene utilizzata come luogo di commemorazione da parte degli ex soldati della Repubblica sociale italiana, essendo presente sul posto una lapide alla memoria;

il ministero della difesa aveva comunicato successivamente al comune di Nettuno che il giorno 26 ottobre 1997 avrebbero traslato nel Sacrario militare di Nettuno le cassette ossario di n. 6 caduti ignoti della Repubblica sociale italiana da inumare nel locale « Campo della Memoria »;

con conseguente risposta il comune di Nettuno aveva richiesto, per l'autorizzazione della traslazione delle salme, al ministero della difesa copia e numero del decreto del ministero della sanità e parere

del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore della sanità, con il quale si sarebbe disposta la tumulazione dei suddetti resti mortali nel sepolcro privato « extra coemeteria » e affermava che in assenza di tale documentazione detto trasferimento doveva considerarsi illegittimo e perseguibile dalla legge;

il ministero della difesa non ha presentato la suddetta documentazione al comune di Nettuno, che ha negato l'autorizzazione —:

se sia a conoscenza dei fatti e quali provvedimenti intenda adottare per far luce sul fatto che il ministero della difesa ha disposto il suddetto trasferimento di salme senza l'autorizzazione del comune interessato. (4-13564)

PAOLO COLOMBO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 1997 disciplina i requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, nell'ambito dei criteri definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera h) della legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1996;

tale decreto stabilisce dei limiti al livello di pressione sonora nei luoghi definiti dal proprio campo d'applicazione;

è altresì disposto l'obbligo, per i gestori dei suddetti luoghi, di dotarsi d'apparecchiature per la registrazione in continuo dei livelli di pressione sonora, che aderiscano a particolari specifiche tecniche descritte nel decreto;

la dotazione deve avvenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, e quindi indicativamente entro la fine del 1997;

l'imminenza di questa data ha generato apprensione fra i gestori dei locali da ballo che più di altri, a causa dell'esercizio stabile della propria attività, sono esposti a controlli e al rischio di sanzioni per eventuali inadempienze: sembra, infatti, molto

problematica la ricerca e l'approvvigionamento delle strumentazioni con le caratteristiche tecniche stabilite in modo molto particolareggiato dal decreto;

in una lettera aperta del sottosegretario onorevole Calzolaio (protocollo n. 2095/ss/97) del 9 ottobre 1997 si fa riferimento alla disponibilità sul mercato di tali apparecchiature, al loro costo indicativo, ed alla presenza di diversi produttori -:

quali siano le aziende citate nella lettera dell'onorevole Calzolaio che producono o commercializzano le apparecchiature indicate dal decreto;

se i tempi ristretti per la dotazione di questi sistemi di registrazione dei livelli sonori e le caratteristiche tecniche molto peculiari non siano tali da individuare un numero ristretto di soggetti che li possono fornire, con rischi di speculazioni sui prezzi e a danno della libera concorrenza;

se quindi sia possibile in condizioni di normalità garantire la possibilità ai gestori di approvvigionarsi delle apparecchiature indicate dal decreto;

se non si ritenga dannoso un possibile blocco delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento danzante che coinvolgono soprattutto la popolazione giovanile, con il rischio di privarla di un importante momento di svago e di socializzazione;

se pertanto non si ritenga opportuno garantire tempi più congrui e specifiche tecniche meno vincolanti per l'acquisizione delle apparecchiature di registrazione, nel rispetto della prevista salubrità del livello delle emissioni sonore; il relativo controllo certamente non dipende dal tipo di apparecchiatura di registrazione utilizzata, ma dall'efficienza degli organismi dello stato italiano allo scopo preposti che, se fosse riscontrata, eviterebbe costi ed obblighi burocratici inutili. (4-13565)

ARMOSINO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

sempre più frequentemente, specie nella fascia oraria del mattino, i viaggiatori

che utilizzano la linea ferroviaria Alessandria-Asti-Torino lamentano gravi disagi;

in particolare sono stati evidenziati scarsa pulizia generale, riscaldamento non o mal funzionante, porte bloccate, disagi che sono già stati segnalati nella interrogazione del consigliere regionale Mariangela Cotto, diretta al presidente della giunta e all'assessore competente della regione Piemonte -:

se e quali provvedimenti intenda adottare per porre rimedio alle situazioni evidenziate;

se e quale servizio di vigilanza venga svolto sulla qualità dei servizi delle ferrovie dello Stato. (4-13566)

ARMOSINO. - *Al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

l'amministrazione delle poste in provincia di Asti presenta una carenza di organico di 109 unità;

la provincia di Asti è formata da 120 comuni e per la grandissima parte si tratta di piccoli comuni che hanno visto e vedono sistematicamente ridursi i servizi loro erogati;

nel comune di Valfenera nel gennaio del 1997 è stato sospeso per più di 72 ore il servizio di recapito della corrispondenza ed analoga sospensione si è verificata nell'ottobre di quest'anno. Attualmente la situazione pare risolta fino al 31 dicembre 1997 con l'assunzione a tempo determinato di due portalettere;

peraltro uno dei due neo assunti deve coprire anche il servizio relativo al comune di Cellarengo;

complessivamente nella provincia di Asti sono stati chiesti i finanziamenti per n. 62 portalettere da assumersi con contratto trimestrale a partire dal 1° ottobre 1997, per coprire il deficit di organico di 109 persone negli uffici postali;

nonostante la modesta richiesta di organico sono stati rinnovati solamente 25 contratti per portalettere a contratto a termine trimestrale dal 1° ottobre 1997 ed è stata avviata la procedura per assumere a tempo indeterminato n. 10 portalettere da distribuire in organico fisso;

anche se sono state fatte specifiche richieste la situazione è ancora carente, i numeri dicono che mancano ancora tra portalettere e dipendenti amministrativi delle poste italiane nella filiale della provincia di Asti ben 74 dipendenti;

tra gli addetti ai lavori si lamenta una incongrua distribuzione di organico a livello nazionale, basti pensare ad esempio che l'agenzia postale della Lombardia smista l'attività delle poste italiane per il 30 per cento e che a parità di personale la regione Sicilia smista il 7 per cento dell'attività postale nazionale —:

quali valutazioni e quali intendimenti esprima su una situazione che non consente neppure di garantire i servizi essenziali, e se ciò non appaia ancora più grave, considerato che vengono richiesti ai contribuenti sempre più gravosi sacrifici per l'ingresso nell'Unione monetaria europea;

se e quali provvedimenti intenda adottare per garantire una razionale organizzazione delle amministrazioni postali;

se e come intenda risolvere il problema dell'amministrazione postale nella provincia di Asti, in particolare a proposito della carenza di organico, evitando ulteriori disservizi. (4-13567)

CAMBURSANO. — *Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la « Greystar Resources Ltd. » — Forex Trading Group — con sede in Harrington Chambres, 26 North John Street, L2 9RU Liverpool (G.S.R.) Vat Code GB482909120 — Company Registration n. 3094628, è società che, negli anni 1995-1996, forniva « servizi di trading finanziario sui cambi in valuta » anche nel nostro Paese;

detta società, in base ai contratti stipulati con la propria clientela, si impegna a corrispondere alla medesima acconti mensili di profitti pari al 2,5 per cento del capitale investito ed a liquidare al cliente allo scadere dell'anno contrattuale, dedotte le competenze di G.S.R.;

congiuntamente al contratto, il cliente doveva altresì sottoscrivere un « mandato limitato » a favore di certo signor Mark Ray Humphrey — della stessa G.S.R., ad operare sul suo « Fx trading account » presso la Lloyds Bank di Londra, cioè ad acquistare e vendere valuta sul « Forex » attraverso la « Fx clearing house » *currency management corporation* (CMC) P.l.c.;

dopo il pagamento dei primi acconti mensili, il mandatario faceva perdere le proprie tracce e la clientela — nonostante i molteplici solleciti effettuati tramite il « promotore » di turno dell'operazione finanziaria — non ritornava in possesso non solo del saldo degli interessi nel contempo maturati ma addirittura del capitale investito —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dell'operato illegale di detta società inglese e se intendano attivare iniziative a tutela della clientela italiana che ha effettuato investimenti in valuta con detta società. (4-13568)

CRIMI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la bocciatura del progetto per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina da parte del Ministro dei lavori pubblici, Paolo Costa, stupisce e indigna in quanto la prospettiva di tale opera da tempo interessa la pubblica opinione italiana ed europea, trattandosi della realizzazione di un manufatto di alta e qualificata ingegneria, con grandi ricadute anche sul piano occupazionale per il lungo periodo richiesto dalla prevista costruzione dell'opera;

la società « Stretto di Messina », che ha consentito, grazie ad una specifica legge del 1971, di produrre un complesso di studi, progetti preliminari e progetti di massima del ponte, potrebbe opportunamente favorire l'attuazione del collegamento tra la penisola italiana e la Sicilia, che potenzierebbe così il suo ruolo di « ponte » tra il continente europeo e i numerosi paesi del Mediterraneo;

divengono, infatti, sempre più evidenti le caratteristiche strategiche delle grandi longitudinali italiane ferroviarie e viarie, e, in tale quadro, il collegamento stabile dello stretto di Messina risulta essenziale per la Sicilia quanto vitale per la funzione euromediterranea della penisola italiana;

il progetto, peraltro, finanziato da investimenti privati e non da fondi statali, rappresenta un valido incentivo per il rilancio dell'occupazione nel Mezzogiorno in quanto impegna almeno 10.000 unità per 8 anni di lavori —

quali siano i reali intendimenti del Governo in ordine alla realizzazione dell'opera, in quanto tale investimento verrebbe a produrre alla distanza, oltre alle ricadute sul piano occupazionale, effetti positivi per lo sviluppo e l'economia di un'ampia area territoriale, quale è quella meridionale e mediterranea, dove certamente vengono a muoversi grandi correnti umane, socio-culturali ed economiche interessate ad un sistema di comunicazioni efficienti e moderne. (4-13569)

BALOCCHI, BAMPO, BARRAL, BORGHEZIO, CALZAVARA, CAVALIERE, CÈ, PAOLO COLOMBO, GUIDO DUSIN, FAUSTINELLI, FONGARO, FONTAN, FORMENTI, GIANCARLO GIORGETTI, GNAGA, GRUGNETTI, LEMBO, PAGLIARINI, RIZZI, RODEGHIERO, ROSCIA, SIGNORINI e STUCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il provveditorato generale dello Stato ha indetto una serie di gare europee per

espletare l'attività di pulizia necessaria in diversi edifici della pubblica amministrazione;

tali gare sono 35 ed ammontano ad un valore complessivo di circa 400 miliardi, per l'intero periodo;

a tutt'oggi non sono noti i nomi dei componenti la commissione che dovrà decidere sull'aggiudicazione delle forniture —

se ritenga che il provveditorato generale dello Stato si stia conformando a criteri di assoluta trasparenza per espletamento di tali gare, dando adeguata pubblicità alla composizione della commissione di valutazione ed aggiudicazione nonché alle procedure che il provveditorato stesso intende adottare per compiere le fasi di valutazione delle offerte pervenute e di aggiudicazione delle commesse.

(4-13570)

BALOCCHI, BAMPO, BARRAL, BORGHEZIO, CALZAVARA, CAVALIERE, CÈ, PAOLO COLOMBO, GUIDO DUSIN, FAUSTINELLI, FONGARO, FONTAN, FORMENTI, GIANCARLO GIORGETTI, GNAGA, LEMBO, PAGLIARINI, RIZZI, RODEGHIERO, ROSCIA, SIGNORINI e STUCCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il consorzio Acotras, la cooperativa Consape ed il consorzio Eurogroup, tutti con sede in Roma, operano nel settore delle pulizie;

tali raggruppamenti di imprese partecipano da tempo a gare per la fornitura di servizi riguardanti il loro oggetto sociale;

essi sono risultati aggiudicatari di commesse presso importanti istituzioni nazionali ed internazionali come ad esempio la Camera dei deputati e la Fao;

da notizie apprese i suddetti raggruppamenti tra imprese hanno in corso con-

tenziosi di notevole importo con l'Inps, aventi per oggetto versamenti contributivi —:

se sia a conoscenza di tale situazione;

se non ritenga di intraprendere adeguate misure per verificare l'effettiva consistenza dei suddetti contenziosi e non reputi necessario intervenire onde permettere all'istituto previdenziale di recuperare, in tempi brevi, le somme ad esso dovute.

(4-13571)

SAIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di San Giovanni Teatino (Chieti) sono stati trovati numerosi fusti abbandonati, contenenti sostanze tossiche fortemente inquinanti;

sulla vicenda sono state avviate indagini dalla polizia, del dipartimento di igiene e prevenzione della Asl e dalla magistratura;

dai primi accertamenti risulta che le sostanze nocive e tossiche, prodotte a Como, sarebbero state affidate per lo smaltimento ad una ditta di Venezia e, non si sa come, esse siano state abusivamente abbandonate nel territorio del comune di San Giovanni Teatino;

non è la prima volta che episodi di questo tipo sono stati segnalati nella zona —:

quali iniziative intenda assumere per far piena luce sulla vicenda, per far sì che i responsabili vengano individuati e per evitare che episodi di questo tipo abbiano a ripetersi.

(4-13572)

SANTANDREA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

presso il ministero dell'interno, una commissione ministeriale ha deciso di chiudere alcuni distaccamenti di Polizia sul suolo nazionale, tra cui quello della polizia stradale di Faenza;

il ruolo della polizia stradale di Faenza svolge un servizio indispensabile per la comunità, importante per una città che si trova nel crocevia tra Ravenna e Firenze e tra Bologna e Rimini;

la città di Faenza è attraversata da arterie stradali e ferrovie di importanza regionale e sovraregionale (la via Emilia, l'autostrada A14, la ferrovia Bologna-Ancona) ed è sede di importanti luoghi e centri artistico-culturali e, non ultimo, residenza di oltre 50.000 abitanti;

quanto esposto potrebbe provocare il rischio di una diminuzione a Faenza del personale addetto alla vigilanza sul traffico urbano ed extraurbano, vista la situazione emersa dagli studi di analisi per la redazione del piano generale del traffico urbano che hanno evidenziato una condizione di estrema gravità: 2,9 morti all'anno per 10.000 abitanti nel triennio 1993-1995, con un picco di 3,4 morti/anno nel 1995 (percentuale elevatissima se confrontata con realtà urbane anche di dimensioni maggiori e, comunque, valore che risulta superiore a quello di città medio-piccole, in genere statisticamente più pericolose);

il consiglio comunale della città, il 16 ottobre 1997, ha approvato un ordine del giorno, per rispondere alle preoccupazioni espresse dal sindacato autonomo di Polizia stradale ed evidenziare la situazione già emersa dagli studi di analisi per la redazione del « piano generale del traffico urbano », che hanno evidenziato una condizione di estrema gravità —:

quanti e quali siano i distaccamenti di Polizia stradale di cui la commissione ministeriale propone la chiusura e in base a quali criteri;

se non ritenga opportuno che la commissione ministeriale riveda le proprie proposte per non sottrarre alla città di Faenza la presenza necessaria e qualificata della Polizia stradale.

(4-13573)

PISCITELLO, SCOZZARI e DANIELI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in un *test* effettuato pochi giorni addietro in Svezia sulla nuova Mercedes « Classe A », alcuni giornalisti collaudatori hanno riportato serie di ferite fisiche a seguito del cappottamento dell'autovettura ad una velocità di 62 chilometri l'ora;

dopo « l'incidente » la stessa Mercedes ha dichiarato che monterà a sue spese uno stabilizzatore ed un cambio di gomme ad ognuna delle macchine finora commercializzate, ammettendo l'esistenza di problemi, ma l'associazione consumatori Adu-sbef (intervenuta sulla questione), ritiene che tali palliativi non siano sufficienti a garantire la necessaria sicurezza per le autovetture già prodotte (e consegnate), soprattutto per il nostro paese, che piange ogni anno una strage di circa 7.000 morti e 200.000 feriti, a causa degli incidenti stradali;

il decreto legislativo n. 115, assegna al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'obbligo di garantire la sicurezza dei prodotti commercializzati, prevedendo l'urgente ritiro di tali prodotti dal mercato qualora vi sia un fattore di rischio all'incolumità fisica degli utenti e consumatori, attuali e potenziali;

sia le prove effettuate da un esercito di giornalisti, che il *test* effettuato dal mensile *Quattroruote* (n. 505 di novembre), non sembra abbiano evidenziato tali imminenti e gravi pericoli per l'incolumità di passeggeri e guidatori della Mercedes « Classe A », ben evidenziati invece dai *test* effettuati in Svezia —:

se sia previsto che la direzione generale per la motorizzazione civile, nel rilasciare l'omologazione generale per la circolazione delle autovetture, debba effettuare controlli preventivi sulla sicurezza dei veicoli;

se, alla luce dell'incidente accaduto in Svezia ed all'ammissione di responsabilità della stessa Mercedes, non si rendano ne-

cessarie modifiche strutturali all'assetto delle autovetture, tali da garantire l'incolumità degli utenti della « Classe A »;

qualora gli accorgimenti tecnici annunciati dalla Mercedes non dovessero eliminare gli inconvenienti richiamati, anche con prove tecniche e collaudi più rigorosi di quelli adottati finora, se non si intendano adottare provvedimenti preventivi anche drastici (sospensione dal mercato), per assicurare e fornire concrete garanzie al pubblico dei consumatori;

quali misure urgenti si intendano intraprendere per tutelare la sicurezza dei consumatori dalla circolazione di prodotti difettosi e/o pericolosi per la loro incolumità fisica. (4-13574)

COPERCINI. — *Ai Ministri dell'ambiente, per le politiche agricole, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la conservazione della natura — un patrimonio che è stato affidato dalle passate alla attuale generazione e che dovrebbe essere consegnato a quelle future inalterato — perlomeno, se non migliorato — dovrebbe far parte della educazione di base di ogni essere umano;

per tutelare questo patrimonio al legislatore è parso opportuno adottare divieti e leggi che regolamentano il comportamento nei confronti di questi beni naturali;

due casi limite, emblematici, devono far riflettere su come talvolta una legge non sia sufficiente a supplire alla intrinseca debolezza umana;

il 10 agosto 1997, a Moneglia (Genova), un operatore ecologico (netturbino, coordinatore del servizio rifiuti solidi urbani), in forza al comune stesso, è stato multato, per responsabilità personale, con apposito verbale (contestatogli per la somma di lire 439 mila), da agenti della guardia forestale, in quanto lo stesso alcuni giorni prima — esattamente il 6 agosto 1997 —, spianando un piazzale (affittato dal comune stesso allo scopo di poter parcheg-

giare gli automezzi della nettezza urbana), con una pala meccanica, aveva fatto rotolare lungo un pendio terriccio ed altri materiali che avevano parzialmente interrato alcune piante (nel numero di 5 in totale), scalfendo la corteccia di un *fraxinus ornus*, volgarmente appellato orniello; contestualmente, lo stesso operatore aveva anche estirpato erbacce, sterpi ed altri esemplari volgari di flora mediterranea, cresciuti spontaneamente in quella zona, sede apparente, in precedenza, di una discarica incontrollata di materiali vari; il netturbino, probabilmente, dovrà pagare, in quanto sindaco ed ufficio tecnico comunale, se ne sono disinteressati;

ai primi di ottobre a Parma, operai dell'apposito servizio del comune, risulta all'interrogante su esplicito comando dell'assessore all'ambiente, tagliavano ad altezza del suolo tre maestosi pioppi di un filare, più altri tre più giovani, che avrebbero impedito il passaggio ai mezzi, tutti con radicamento sull'argine di contenimento del torrente Parma, in una zona adibita ed attrezzata a parco urbano: la vicenda avrebbe potuto avere effetti ancora più distruttivi se non ci fosse stato l'intervento di protesta civile di alcuni cittadini, prontamente intervenuti; all'ampio risalto sulla stampa locale della vicenda, il chiamato in causa assessore, imbarazzato, rispondeva che gli alberi, per la loro vetustà rischiavano di cadere nel giardino di alcune villette adiacenti, cosa assolutamente non vera, constatata la configurazione e la consistenza dei ceppi, non ancora estirpati;

il perimetro del giardino delle villette a schiera, peraltro, sembra non rispetti la distanza regolamentare dall'argine, ai sensi delle norme urbanistiche che dovrebbero essere uguali per tutti; non risulta al momento che sia stata comminata alcuna sanzione ai responsabili, i quali dovrebbero autocomminarsi una multa miliardaria, se ci fosse proporzione tra questo e il caso precedente —:

come il Governo intenda adoperarsi perché in circostanze quali quelle evidenziate in premessa sia garantita una appli-

cazione rigorosa della legge uguale per tutti i cittadini che si siano resi colpevoli di violazioni della normativa di tutela dell'ambiente. (4-13575)

PANETTA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 22 giugno 1997 il giovane Stefano Pulito, percorrendo alla guida di un ciclomotore la Via Ardeatina (nel tratto Anzio-Lavinio), all'altezza del chilometro 31,000, veniva investito ed ucciso quasi sul colpo dall'autovettura condotta dal cittadino albanese Zefi Gjin, che ad una velocità di circa 140 chilometri orari invadeva la corsia opposta e Giancarlo Baldasseroni, passeggero dello stesso ciclomotore, riportava la frattura scomposta del femore con una prognosi di 30 giorni;

in seguito agli accertamenti effettuati dai Carabinieri della stazione di Lavinio Lido di Enea (Roma), si appurava che lo Zefi era in possesso di una patente rilasciata dalle autorità albanesi e l'autovettura, di proprietà della cittadina albanese Bicaku Florinda, sprovvista di copertura assicurativa R.C., per cui l'uomo stesso veniva accusato di omicidio e lesioni colpose aggravate, ed alla proprietaria dell'autovettura, contestata l'infrazione di cui all'articolo 193 del codice della strada;

il magistrato cui è stata affidata l'inchiesta è stato sostituito di recente e il procedimento penale verso Gjin Zefi pende presso la procura della Repubblica di Velletri;

desta perplessità il fatto che non sia stato emesso un provvedimento di limitazione della libertà personale nei confronti del conducente dell'autovettura investitrice, in presenza del decesso di una persona coinvolta nell'incidente, episodio che avrebbe fra l'altro giustificato il ritiro della patente di guida;

risulta che sia stata presentata al procuratore della Repubblica di Velletri, in data 29 luglio 1997, la richiesta da parte di

Pulito Salvatore e De Rosa Maria Antonietta, di commutazione dei reati ascritti a Zefi Gjin, da colposi a dolosi, mentre non è chiaro se e quando il Baldasseroni sia stato ascoltato come testimone -:

se il Governo non intenda accertare se siano ravvisabili omissioni nel comportamento dei magistrati incaricati del caso, in considerazione della natura dei reati commessi;

quale sia lo stato attuale del procedimento avviato;

quale sia la posizione dei due cittadini albanesi in merito al permesso di soggiorno in Italia, e se le forze dell'ordine siano informate del loro domicilio attuale, per ogni eventuale convocazione.

(4-13576)

PANETTA. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

le leggi generali della Repubblica fissano i principi che regolano l'autonomia dei comuni;

questa si realizza e diviene metodo di esercizio delle funzioni attraverso la costruzione dell'ordinamento di ciascun comune, costituito dallo statuto e dai regolamenti, atti che assumono importanza decisiva per l'esercizio del ruolo e delle funzioni, per la cura degli interessi della popolazione e dello sviluppo della comunità, alla quale ciascun ente è preposto;

negli articoli 2, 9 e 10 della legge n. 142 del 1990 e, soprattutto nei principi costituzionali, sono determinati, ruolo e funzione del comune;

l'articolo 6, comma 7, del vigente Cds (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) prevede che nell'ambito delle aree portuali la competenza a disciplinare la circolazione compete al comandante di porto, capo circondario, che vi provvede a mezzo ordinanze in conformità alle norme del Cds;

nei piccoli centri, come Giglio Porto, frazione del comune di Giglio Isola, la norma si rileva completamente assurda, a causa della diversità di impostazione della disciplina della circolazione stradale nell'ambito del centro abitato, nel quale è ricompresa l'area portuale, tra il sindaco (che vive giornalmente *in loco* e ben conosce le problematiche di ogni tipo che interessano gli abitanti) ed il comandante di porto (funzionario dello Stato) che non vivendo *in loco* disciplina la circolazione senza ascoltare le richieste della popolazione, che, di contro, subissa di lamentele il sindaco che è l'unico non responsabile di tali decisioni -:

se si intenda delegare tali decisioni ai sindaci modificando il comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (4-13577)

DILIBERTO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

la direzione aziendale della Superbox (Contenitori per bevande di Gattatico, Reggio Emilia) ha comunicato la sua decisione di mettere in mobilità, entro la fine dell'anno, i 110 dipendenti dello stabilimento di Gattatico;

la ditta Superbox Contenitori appartiene alla Crown Cork and Seal che nel 1995 si è fusa con Carnaud Metalbox, creando un gruppo multinazionale leader mondiale nel settore che conta nel mondo 342 stabilimenti con oltre 50.000 dipendenti: in Italia gli stabilimenti sono 9 e occupano circa 1400 dipendenti;

secondo notizie apparse sulla stampa nazionale, negli ultimi 3 anni, i gruppi multinazionali presenti in Italia hanno tagliato ben 10.000 posti di lavoro;

la Superbox ha da pochi anni proceduto ad effettuare ingenti investimenti che hanno reso gli impianti all'avanguardia da un punto di vista tecnico e, proprio per permettere uno sfruttamento ottimale degli impianti stessi, i lavoratori avevano accet-

tato un regime di orari articolato su 7 giorni alla settimana, accettando tutte le richieste di flessibilità che erano state avanzate;

gran parte dei 110 lavoratori per i quali è stata annunciata la mobilità, persino in una situazione di piena occupazione come quella reggiana, potrebbero, a causa della loro età non più giovane, ricollocarsi difficilmente nel mondo del lavoro;

il carattere multinazionale dell'azienda rende impraticabile il confronto fra le rappresentanze dei lavoratori e la direzione aziendale che si sottrae, limitandosi a comunicare decisioni già prese dalla direzione generale del gruppo —:

se il Governo intenda avanzare proposte per indurre i gruppi multinazionali presenti in Italia al rispetto di norme e procedure di garanzia per i lavoratori occupati;

quali misure si intendano adottare per aprire un confronto fra le parti sociali interessate, al fine di ricercare una soluzione positiva alla crisi aperta dalla direzione aziendale che salvaguardi i posti di lavoro;

quali informazioni il Governo intenda acquisire relativamente alle intenzioni del gruppo multinazionale Crown Cork and Seal per le altre unità produttive presenti sul territorio nazionale. (4-13578)

PANETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

alcune leggi ed atti aventi forza di legge hanno fortemente modificato i principi dell'ordinamento delle autonomie locali, determinando importanti obblighi di recepimento da parte degli organi rappresentativi degli enti locali;

la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, prevede che gli statuti di comuni e province debbano stabilire le norme fondamentali per l'organizzazione di quelle amministrazioni (articolo 2)

da attuarsi attraverso opportuni regolamenti (articolo 5) tra i quali risultano particolarmente vincolanti quelli sugli istituti di partecipazione (articoli 6 e 7) e sull'organizzazione degli uffici e dei servizi (articolo 51);

la legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prevede che le pubbliche Amministrazioni adottino misure organizzative e regolamentari in materia di termine, responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, riaffermando i principi di pubblicità dell'azione amministrativa, prevede che le pubbliche Amministrazioni individuino nell'ambito della propria struttura interna uffici per le relazioni con il pubblico che assicurino la conoscenza di normative, servizi e strutture all'utenza, e che attualizzino gli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dei cittadini;

la legge 25 maggio 1993, n. 81, definendo nuove attribuzioni agli organi degli enti locali, prevede all'articolo 33 che i comuni adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge;

il comune di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, risulta cronicamente inadempiente per la totalità di queste nuove disposizioni ed anche per quelle facoltative recepite nello statuto, come il difensore civico —:

se non ritenga opportuno proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento del consiglio comunale di Massa Marittima (Grosseto) per « gravi e persistenti violazioni di legge », ex articolo 39, comma 1, della legge n. 142 del 1990 quali:

la mancanza dell'adozione dei regolamenti ex articoli 6 e 7 della legge n. 142 del 1990 e articoli 22 e 23 della legge n. 241 del 1990;

la mancanza del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che determina, secondo autorevole dottrina, la concreta impossibilità di individuare con precisione il datore di lavoro ex articolo 2, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, nonché una corretta separazione fra gli organi politici ed amministrativi sancita dal decreto legislativo n. 29 del 1993;

il mancato adeguamento del proprio statuto alle disposizioni dell'articolo 40 della legge n. 104 del 1992 recante « legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ». (4-13579)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se intendano predisporre un decreto che dichiara illegittima la proprietà privata e annette allo Stato o ai comuni il bene casa, che i comuni mortali hanno acquistato con immani sacrifici, con mutui pesanti che li hanno costretti a privazioni di ogni sorta, anche alimentari;

a quali reali obiettivi di politica economica risponda la continua raffica di imposte sulla casa, come dimostrano i calcoli fatti dalla Confedilizia — che sono veritieri e non possono essere contestati — dai quali si evince che il peso dei tributi sulla casa è aumentato del 940 per cento. È infatti passato dai 5.141 miliardi del 1980 ai 53.501 miliardi dello scorso anno;

nel 1996 i tributi pagati dai proprietari di immobili, e riconducibili al possesso della casa, sono aumentati del 7 per cento rispetto all'anno precedente;

la sola imposta Ici costa ai contribuenti 15.400 miliardi, il 28 per cento di tutti i tributi: questa è una vergogna, che non ha precedenti in nessun Paese democratico del mondo;

ai comuni, inoltre, i proprietari di casa hanno versato 5.023 miliardi di tassa per lo smaltimento di rifiuti;

l'Irpef relativa al 1996, per la casa, ha dato un gettito di 9.750 miliardi;

la tassazione sugli immobili è cresciuta del 113 per cento tra il 1980 ed il 1996 e del 127 per cento dal 1990 al 1996;

considerato che ormai sembra chiaro che vi è un orientamento vessatorio nei confronti dei proprietari di casa, sarebbe più leale adoperare i metodi dei regimi comunisti, che almeno dichiarano apertamente, la non ammissibilità della proprietà privata, senza ricorrere a questa immorale e grottesca tassazione;

se il Governo non ritenga di dover chiarire le proprie scelte di politica fiscale, con particolare riferimento al bene primario della casa, considerato che sarebbe almeno più limpido e più corretto ricorrere al vecchio metodo — in uso nei paesi comunisti — della spoliazione della proprietà, invece di continuare con lo stillicidio delle imposte. (4-13580)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

in base a quali criteri e sino a quando alcuni uomini di spettacolo e conduttori di tv dovranno essere scortati dalle forze di polizia;

se non si ritenga assurdo, illogico ed illecito moralmente, che a spese della collettività si debba garantire una scorta a uomini di spettacolo che percepiscono fior di miliardi l'anno da tv pubbliche e private;

fino a quando si intende proseguire nel malcostume di garantire le scorte a singoli, che con i miliardi che guadagnano, possono provvedere a loro spese a garantirsi agenti privati o « uomini-gorilla », lasciando che le forze di polizia vengano impegnate per salvaguardare i cittadini, che non hanno possibilità alcuna di assoldare « angeli custodi » e che sono minacciati continuamente dalla microcriminalità e dalla criminalità, nostrana ed extracomunitaria. (4-13581)

PANETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Luca De Martino, un bambino di appena sei anni, è stato tolto all'affetto del padre Nicola, dopo che il tribunale austriaco, ignorando le leggi internazionali, aveva affidato il figlio alla madre, nonostante che in Italia fosse pendente una richiesta di separazione e di affidamento del piccolo;

il tribunale dei minori di Bari non ha tenuto conto della denuncia-querela per sottrazione di minore ed appropriazione indebita, presentata contro la signora Andretti e non si comprende perché lo stesso tribunale abbia notificato l'atto al De Martino alle Isole Tremiti essendo lui residente e domiciliato a Roma —:

se risulti vero che il De Martino, dal 16 ottobre 1995, non ha più avuto la possibilità di vedere il figlio nonostante che, la convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, stabilisca che il minore separato da entrambi i genitori o da uno di essi, debba intrattenere con loro rapporti personali e contatti diretti, anche nell'ipotesi in cui risiedano in Stati diversi;

per quali motivi non si sia applicata la convenzione citata e quali iniziative si intenda assumere affinché lo stato delle cose subisca una correzione. (4-13582)

PANETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale dei minori di Bari non ha ritenuto opportuno ascoltare il bambino Luca Di Martino, figlio dei genitori separati Nicola Di Martino e Liliana Andretti, nonostante che l'articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo sancisce il diritto del minore ad essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano;

l'articolo 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 rico-

nosce al minore il diritto di esprimere la sua opinione sulla domanda di rimpatrio;

la lettura della norma del trattato newyorkese induce al convincimento che l'accertamento della capacità di discernimento del fanciullo sia un atto dovuto e propedeutico alla decisione di avviare o meno la procedura di ascolto che, dunque, può essere omessa esclusivamente ove si sia appurato, in concreto, che il minore non è assolutamente in grado di distinguere ciò che, per lui è bene o è male, né di operare scelte funzionali al soddisfacimento della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;

in altri Paesi dell'Unione europea la mancata audizione dei minorenni è da tempo causa di annullamento dei provvedimenti giurisdizionali; ad esempio le decisioni assunte dalle corti della Repubblica federale tedesca con le quali si è disposta l'audizione di un minore di tre anni e mezzo ed annullata la decisione assunta dal giudice di primo grado che non aveva disposto l'audizione di due bambini di due anni e mezzo e di quattro anni: OLG Bayern 20 maggio 1980, in *Fam. RZ.*, 1980, 1064; OLG Koln 14 maggio 1980, *ibidem* 1980, 1153 (menzionate da F. Tortorici, *La nuova disciplina dei rapporti tra genitori e figli nella Repubblica Federale di Germania*, in *Riv. dir. civ.* 1982, 1, 423-452);

è fuori dalle norme della Convenzione affermare che il minore non è stato ascoltato perché non lo si è ritenuto opportuno considerata l'età di sei anni e perché stava con il padre solo da due mesi, poiché la Convenzione non stabilisce l'età, ma il grado di maturità del minore ed il periodo trascorso dal piccolo Luca con il padre è di quattro mesi (luglio-ottobre) e non due e, cosa più importante, che il piccolo Luca ha vissuto sin dalla sua nascita e ininterrottamente per cinque anni e tre mesi con il padre prima del suo trasferimento —:

se non ritengano che quanto esposto costituisca presupposto sufficiente per disporre accertamenti ispettivi. (4-13583)

PANETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale dei minori di Bari non ha tenuto conto che l'allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare da parte del coniuge che rifiuti di tornarvi, oltre ad essere sanzionato con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 146 del codice civile, può integrare la fattispecie criminosa di cui all'articolo 574 del codice civile, e che il comma 7 dell'articolo 155 dello stesso codice stabilisce che il giudice è titolare di un potere-dovere improntato alla tutela e alla cura dei minori;

il tribunale dei minori di Bari non ha tenuto conto che i diritti di famiglia sono caratterizzati dall'imprescrittibilità, dall'irrinunciabilità e dall'indisponibilità;

quest'ultima caratteristica comporta, per i titolari dei diritti, la giuridica impossibilità di conferire valido mandato per la loro regolamentazione ai difensori in giudizio e, nell'ipotesi in cui ciò sia accaduto nel processo straniero, il giudice italiano deve considerare *tamquam non esset* l'accordo raggiunto dai procuratori, essendo esso affetto da nullità insanabile per evidente contrasto con l'ordine pubblico, anche se considerato sotto la nuova ottica introdotta nell'ordinamento giuridico interno in virtù della legge 10 giugno 1985, n. 301, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;

una corretta interpretazione delle norme convenzionali, attuata avendo a mente sia la normativa interna, sia la *ratio* sulla quale il trattato si fonda dovrebbe portare ad escludere l'applicabilità in tutte quelle ipotesi in cui, pur in presenza di un provvedimento di affidamento della prole adottato dallo Stato straniero, risulti inequivocabilmente che la residenza abituale del minore è diversa da quella fissata nello Stato nel quale il genitore-rapitore ha cercato rifugio e nel quale è stato emesso il provvedimento;

dato che la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 non fornisce la nozione di residenza abituale, essa deve essere desunta dalle norme di diritto interno, che, necessariamente, devono armonizzarsi con quelle convenzionali. L'articolo 144 del codice civile stabilisce che i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa: appare pacifico, quindi, che il concetto di residenza abituale, espresso nella Convenzione dell'Aja, si identifica, in sede interpretativa, con quello sancito dalla ricordata norma, in relazione all'articolo 43 del codice civile, così che appare assolutamente fuor di luogo ritenere che il figlio, trasferito all'estero da uno dei genitori contro la volontà dell'altro, possa ritenersi abitualmente residente nello Stato in cui è stato condotto illecitamente;

la giurisprudenza ha chiarito che la residenza del minore va intesa non come il luogo ove il minore stesso permane ricevendo cure materiali, bensì come il luogo di vero e proprio domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 43, comma 1, del codice civile, vale a dire il luogo dove il minore custodisce e coltiva i suoi più radicati e rilevanti legami affettivi ed i suoi reali interessi; pertanto, il trasferimento del minore deciso in via unilaterale e senza adeguata giustificazione da uno dei genitori, che abbia a rescindere i legami del minore medesimo con i luoghi e le persone della sua abituale residenza come sopra intesa (cosiddetta residenza affettiva), allontanandolo dall'altro genitore, non fa venir meno né la residenza, né, conseguentemente, la competenza territoriale del giudice di quest'ultima ad emettere i provvedimenti diretti alla tutela dell'interesse minorile;

il tribunale di Bari ha decretato che la residenza abituale di Luca De Martino era in Australia —:

se risulti che il signor Nicola De Martino, papà di Luca, dal 16 ottobre 1995 non ha più visto suo figlio, in Australia con la mamma Liliana Andretti, nonostante la

Convenzione sui diritti del fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, stabilisca che il minore separato da entrambi i genitori o da uno di essi deve intrattenere con loro rapporti personali e contatti diretti, anche nell'ipotesi in cui risiedano in Stati diversi. (4-13584)

TARADASH, BIONDI, MAIOLO, FRAGALÀ e PANETTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le indagini sull'omicidio della studentessa Marta Russo, avvenuto all'Università di Roma il 9 maggio 1997, hanno portato all'arresto di due giovani assistenti della facoltà di giurisprudenza, istituto di filosofia del diritto, i dottori Giovanni Scatone e Salvatore Ferraro, rispettivamente accusati di omicidio volontario e di concorso in omicidio volontario;

l'ipotesi accusatoria, ed il provvedimento di custodia cautelare a suo tempo adottato nei confronti dei due indagati, si fonderebbero in gran parte su una serie di dichiarazioni testimoniali secondo gli interroganti tra loro contraddittorie rese dalle tre cosiddette « supertesti » Gabriella Alletto, Maria Chiara Lipari e signora Olzai;

tali dichiarazioni, ad avviso degli interroganti lacunose ed obiettivamente tra loro contrastanti, sarebbero anche smentite da numerose intercettazioni ambientali. Ma, al di là del valore da attribuire a tali testimonianze in sede dibattimentale, l'eventuale intrinseca fragilità dei testimoni sopra citati secondo gli interroganti è stata di fatto aggirata attraverso un utilizzo assolutamente irrituale ed antigiuridico dello strumento processuale dell'incidente probatorio, richiesto ed acquisito a dispetto dei limiti tassativi stabiliti dalla legge, al solo fine di « congelare » per sempre la memoria dei soggetti da escutere;

non risulta, infatti, che la Alletto e la Olzai, la prima già escussa e la seconda ancora da escutere in sede di incidente probatorio, si trovino in imminente peri-

colo di vita a causa di malattia o di concrete e verosimili minacce di morte da parte di terzi, così come invece dovrebbe essere secondo l'articolo 392 del codice di procedura penale per giustificarne la escussione a futura memoria;

l'incidente probatorio è stato richiesto e acquisito anche in relazione alla perizia tecnica sugli indumenti e gli oggetti personali dei due indagati dopo che nella notte tra il 14 e il 15 giugno 1997 si era proceduto, presso l'abitazione di Giovanni Scatone, al sequestro di indumenti da sottoporre a perizia, per verificare la presenza di eventuali residui di polvere da sparo, ad oltre un mese di distanza dall'omicidio ed in assenza degli avvocati dell'indagato; analogo sequestro è avvenuto per le borse di Salvatore Ferraro;

risulta agli interroganti, fra l'altro, che la custodia degli indumenti prelevati sia stata eseguita con modalità contestate dallo stesso perito incaricato dell'esame tecnico, il quale ha criticato l'avvenuta conservazione di quattro diversi capi di vestiario dell'indagato all'interno di una stessa busta, che, peraltro, sebbene prelevata il 14 giugno 1997, sarebbe stata sottoposta ad esame tecnico soltanto in data 14 luglio 1997, cioè a un mese di distanza, durante i quali non è dato sapere come e dove gli indumenti medesimi siano stati custoditi, non potendosi pertanto escludere una loro successiva contaminazione, sia pure casuale ed involontaria;

appare gravissimo ed inquietante, alla luce delle modalità descritte, il fatto che sia stato ammesso l'incidente probatorio su degli indumenti prelevati e custoditi con così tanto misteriose modalità;

una delle caratteristiche principali del processo accusatorio sia nel fatto che le prove si formano in sede di pubblica udienza dibattimentale, attraverso la escussione orale ed immediata, cioè contestuale, dei vari testimoni dell'accusa e della difesa, di modo che l'organo giudicante possa giovare, nel proprio delicato compito di ricercare la verità, delle possibili eventuali imprecisioni e contraddizioni

che emergano tra le diverse versioni che di uno stesso fatto vengono fornite da più persone;

poiché nel caso dell'omicidio di Marta Russo, è divenuta una regola quella che invece il codice prevede come eccezione, cioè l'escussione dei testi dell'accusa attraverso il ripetuto e sistematico ricorso allo strumento dell'incidente probatorio, appare gravemente fondato il rischio che i vari soggetti chiamati a deporre, potendo conoscere con largo anticipo il contenuto ed i particolari delle testimonianze già rese da altri, siano indotti a calibrare ed aggiustare i propri ricordi, nei minimi dettagli, eliminando dalle proprie deposizioni le eventuali contraddizioni che al contrario potrebbero emergere in un pubblico, orale ed immediato dibattimento;

un siffatto modo di procedere appare agli interroganti aberrante ed illegittimo, per violazione delle più elementari garanzie del contraddittorio e delle più consolidate regole di acquisizione della prova —:

se non ritenga che quanto esposto in premessa costituisca presupposto per l'attivazione di procedure ispettive volte ad accertare le ragioni della trasformazione di uno strumento processuale come l'incidente probatorio, di natura assolutamente eccezionale, basato su presupposti oggettivi tassativamente predeterminati, in regola di un processo che si intende evidentemente concludere in fase di indagini preliminari per evitare che il giudizio si formi, secondo lo spirito e la lettera del codice, in un

pubblico e completo dibattimento, dove si contrappongano, in posizione paritaria, le ipotesi dell'accusa e le ragioni dei presunti innocenti;

quali siano più in generale le valutazioni del ministro in ordine allo snaturamento del processo accusatorio a seguito di quello che secondo l'interrogante è un sempre più sistematico e improprio ricorso all'incidente probatorio, che mina alle fondamenta la possibilità per il giudice nel dibattimento di liberamente decidere fra le ragioni dell'accusa e quelle della difesa.

(4-13585)

**Apposizione di una firma
ad una interrogazione.**

L'interrogazione Contente e Fino n. 5-03087, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 22 ottobre 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Pampo.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 31 ottobre 1997, a pagina 12894, prima colonna, alla trentottesima riga deve leggersi: « perpetrati dal sindaco in oggetto al » e non: « perpetrati dal sindaco in oggetto e dal », come stampato.